



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

# **Assicurazione per PMI Modulo Assicurazione rischi d'infezioni in azienda**

Edizione 01.2021

# Indice

## Parte A Oggetto dell'assicurazione

A1	Interruzione d'esercizio	4
A2	Merci	5
A3	Spese consequenziali	5

## Parte B Rischi e danni assicurati

B1	Germi di malattie contagiose	6
B2	Sostanze estranee e componenti	6

## Parte C Obblighi di diligenza e altri obblighi

C1	Principio	7
C2	Violazione dell'obbligo di diligenza	7
C3	Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro	7

## Parte D Esclusioni generali

D1	Danni non assicurati	8
D2	Cose e animali non assicurati	8

## Parte E Validità temporale e territoriale

E1	Validità territoriale	9
E2	Validità temporale	9

## Parte F Indennizzo

F1	In generale	10
F2	Interruzione d'esercizio	10
F3	Merci	10
F4	Spese consequenziali	10
F5	Sottoassicurazione	10
F6	Franchigia	10
F7	Pagamento dell'indennizzo	10
F8	Prescrizione e perenzione	11

## Parte G Sinistro

G1	Obblighi	12
G2	Valutazione del danno	12
G3	Procedura peritale	12

# Le principali informazioni relative all'Assicurazione rischi d'infezioni in azienda

A integrazione di quanto esposto nelle «Condizioni quadro Assicurazione per PMI», la presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo.

L'esatta estensione della copertura è riportata nella polizza e nelle presenti CGA.

## Cosa è assicurato?

L'assicurazione copre ad es.:

- perdite di reddito e spese supplementari per una durata massima di 90 giorni conseguenti a una chiusura dell'azienda o una quarantena ordinate dalle autorità
- spese supplementari derivanti dall'interdizione dell'attività lavorativa di singole persone operanti nell'azienda per una durata massima di 90 giorni
- merci contaminate
- spese per la ripulitura e la disinfezione dell'azienda

## Quali rischi e danni possono essere assicurati?

La copertura assicurativa è operante se le competenti autorità svizzere o del Liechtenstein hanno individuato un agente patogeno di malattie contagiose assicurato nell'azienda assicurata o su persone operanti nell'azienda e, in virtù di disposizioni di diritto pubblico, hanno disposto apposite misure ai sensi della disposizione B.1.1.1 volte a evitarne la propagazione.

La copertura assicurativa è operante esclusivamente per gli agenti patogeni trasmissibili all'uomo ed elencati in maniera esaustiva alla disposizione B1.1.3.

Le merci sono inoltre assicurate contro la contaminazione da sostanze estranee e componenti.

## Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

L'assicurazione non copre ad es.:

- danni causati da misure emanate in relazione a una situazione «particolare» o «straordinaria» ai sensi della Legge federale sulle epidemie;
- danni a seguito di raccomandazioni di autorità o terzi;
- danni dovuti a parassiti;
- le merci che al momento della presa in consegna erano già contaminate;
- piante e animali vivi.

## Quali prestazioni sono erogate da AXA?

In relazione a un evento assicurato, AXA risarcisce le cose assicurate, le spese assicurate nonché le perdite di reddito assicurate.

L'indennizzo è limitato alla somma assicurata specificata nella proposta e nella polizza per ciascun modulo di copertura.

Un'eventuale franchigia nonché eventuali limiti delle prestazioni sono indicati nella proposta e nella polizza. Si applicano inoltre i limiti delle prestazioni indicati nelle presenti condizioni per

- spese speciali
- divieto di fornire merci a clienti
- danni di ripercussione

## Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante è tenuto tra l'altro a

- notificare tempestivamente ad AXA ogni sinistro nonché ogni modifica dei dati riportati nella proposta o nella polizza;
- proteggere e mettere in salvo le cose assicurate e provvedere a limitare il danno;
- avvisare AXA circa la ripresa della completa operatività dell'azienda, se ciò avviene nel corso della durata della garanzia.

# Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

## Parte A

### Oggetto dell'assicurazione

#### A1 Interruzione d'esercizio

**Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:**

##### A1.1 Perdita di reddito

Viene considerata perdita di reddito la perdita di fatturato. È considerato fatturato

- per le aziende commerciali: il ricavo che risulta dalla vendita delle merci negoziate;
- per le aziende di servizi: il ricavo derivante dalla fornitura di servizi;
- per le aziende di fabbricazione: il ricavo derivante dalla vendita dei manufatti prodotti.

##### A1.2 Spese supplementari

Spese supplementari effettivamente sostenute, ossia le spese straordinarie che si rendono necessarie per motivi connessi all'azienda e alle circostanze e che sono considerate adeguate dal punto di vista dell'economicità per proseguire l'attività aziendale al livello previsto durante l'interruzione.

Si considerano spese supplementari

- le spese per la limitazione del danno, ovvero i costi che hanno l'effetto di contenere il danno nel corso della durata di garanzia e che sono stati sostenuti dall'avente diritto in adempimento del suo obbligo di ridurre il danno;
- le spese speciali fino a concorrenza del 20% della somma assicurata per la perdita di reddito e per le spese supplementari, ovvero i costi che non hanno l'effetto di limitare il danno nel corso della durata di garanzia o che lo hanno soltanto dopo la sua fine. Sono considerate come tali anche le penali comprovate contrattualmente e debitamente motivate, derivanti dalla mancata o ritardata esecuzione di ordinazioni a causa dell'interruzione;
- i costi supplementari per vitto esterno di ospiti di strutture ricettive.

Le spese risparmiate vengono portate in deduzione.

##### A1.3 Spese supplementari derivanti dall'interdizione dell'attività lavorativa

Durante il periodo di interdizione dell'attività lavorativa di singole persone operanti nell'azienda, AXA rarisce entro i limiti della somma assicurata le spese supplementari derivanti dall'interdizione.

La chiusura dell'azienda non è considerata come interdizione dell'attività lavorativa.

#### Estensione della copertura assicurativa:

##### A1.4 Perdita di reddito e spese supplementari

L'assicurazione copre i danni causati dall'interruzione totale o parziale dell'esercizio che l'azienda assicurata subisce a seguito di un rischio riportato nella polizza.

A tale riguardo, il danno d'interruzione deve essere stato causato da un evento coperto in conformità alle presenti condizioni contrattuali.

Le perdite di introiti che sono la conseguenza diretta di un divieto di fornire merci a clienti sono coperte da AXA soltanto se la perdita fatta registrare dall'azienda assicurata per la durata effettiva del provvedimento disposto dalle autorità ammonta almeno al 20% degli introiti.

##### A1.5 Durata della garanzia

AXA risponde del danno per la durata di 90 giorni a decorrere dal momento in cui si verifica il sinistro. Il sinistro si considera verificato a partire dall'entrata in vigore del provvedimento assicurato.

Per le aziende con attività stagionale la durata della garanzia termina il giorno in cui l'azienda sarebbe stata comunque chiusa anche se non si fosse verificato il sinistro.

#### L'assicurazione copre inoltre:

##### A1.6 Danni di ripercussione a seguito della chiusura, ordinata dalle autorità, di aziende terze acquirenti o fornitrici dirette

L'assicurazione copre le perdite di reddito e le spese supplementari causate all'azienda assicurata dal fatto che un'azienda terza fornitrice o acquirente diretta in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein viene completamente o parzialmente chiusa per ordinanza emanata dalle autorità.

A tale riguardo, la chiusura dell'azienda deve essere stata causata da un evento coperto in conformità alle presenti condizioni contrattuali.

La prova del nesso di causalità adeguata tra l'evento assicurato e il danno verificatosi nell'azienda assicurata deve essere fornita dallo stipulante.

AXA risponde del danno per la durata di 90 giorni a decorrere dal momento in cui si verifica il sinistro nell'azienda di terzi. Il sinistro si considera verificato a partire dall'entrata in vigore del provvedimento assicurato.

La copertura assicurativa sussiste tuttavia solo se la chiusura dell'azienda di terzi causa nell'azienda assicurata per la durata effettiva del provvedimento disposto dalle autorità una perdita pari ad almeno il 20% degli introiti.

## A2 Merci

---

**Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:**

---

### A2.1 Merci

Sono considerate merci le materie gregge impiegate per la produzione, i prodotti in corso di fabbricazione e quelli finiti nonché gli altri materiali utilizzati nell'azienda e i rifiuti riciclabili.

L'assicurazione copre:

- le merci che sono di proprietà dello stipulante;
- merci appartenenti a terzi ricevute in consegna o custodia per le quali lo stipulante risponde per contratto o per legge;
- merci già consegnate a terzi. Lo stipulante deve provare che tali merci sono state comperate e contaminate nell'azienda assicurata. Se le merci sono assicurate in tutto il mondo, AXA rimborsa soltanto i danni derivanti da provvedimenti delle autorità competenti, nella misura in cui le autorità svizzere avrebbero agito analogamente ai sensi del vigente diritto svizzero.

## A3 Spese consequenziali

---

**Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:**

---

### A3.1 Spese consequenziali

Qualora si verifichi un sinistro assicurato, l'assicurazione copre inoltre le spese sostenute per:

- ripulitura e disinfezione dell'azienda e/o del mezzo di trasporto;
- trasporto, deposito e distruzione di merci assicurate.

## Parte B

# Rischi e danni assicurati

### B1 Germi di malattie contagiose

**Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:**

#### B1.1 Germi di malattie contagiose

##### B1.1.1 Misure assicurate disposte dalle autorità

L'assicurazione copre i danni derivanti dai seguenti provvedimenti ordinati dalle autorità al fine di evitare il propagarsi di malattie contagiose:

- chiusura o quarantena dell'azienda assicurata o di parti dell'azienda assicurate;
- distruzione delle merci contaminate o presunte tali;
- interdizione dell'attività lavorativa per singole persone occupate nell'azienda assicurata;
- divieto di fornire merci a clienti dell'azienda assicurata;
- chiusura completa o parziale di aziende terze fornitrici o acquirenti dirette in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein (danni di ripercussione).

La copertura assicurativa è operante se le competenti autorità svizzere o del Liechtenstein hanno individuato agenti patogeni di malattie contagiose assicurati nell'azienda assicurata, nell'azienda terza o su persone operanti nell'azienda assicurata e, in virtù di disposizioni di diritto pubblico, hanno disposto apposite misure volte a evitare la propagazione di malattie contagiose.

##### B1.1.2 Laboratorio indipendente

Qualora, in caso di superamento dei valori limite, un laboratorio neutrale, indipendente dallo stipulante e accreditato raccomandi dei provvedimenti che avrebbero dovuto essere ordinati dalle competenti autorità svizzere, conformemente alle vigenti disposizioni di diritto pubblico, AXA riconosce il danno alle merci assicurate nonché le spese consequenziali, ma non il danno da interruzione d'esercizio.

##### B1.1.3 Agenti patogeni assicurati

La copertura assicurativa è operante esclusivamente per i seguenti agenti patogeni trasmissibili all'uomo e soggetti di norma all'obbligo di denuncia alle autorità sanitarie:

<b>Agente patogeno</b>	<b>Può provocare la seguente malattia</b>
Escherichia coli enteroemorragico (EHEC, VTEC, STEC)	Infezione da escherichia coli enteroemorragico (EHEC, VTEC, STEC)
Legionella spp.	Legionellosi
Listeria monocytogenes	Listeriosi
Virus del morbillo	Morbillo
Norovirus	Infezione da norovirus
Salmonella spp.	Salmonellosi
Shigella	Shigellosi (dissenteria batterica)
Stafilococco aureo	Intossicazione da stafilococco
Complesso Mycobacterium tuberculosis	Tubercolosi

Questa enumerazione è esaustiva.

### B2 Sostanze estranee e componenti

**Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:**

#### B2.1 Sostanze estranee e componenti

Sono coperti dall'assicurazione i danni materiali causati dalla contaminazione di merci assicurate con sostanze elencate nell'Ordinanza sui tenori massimi di contaminanti (Ordinanza sui contaminanti, OCont) e nell'Ordinanza concernente i livelli massimi per i residui di anti-parassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA).

La copertura assicurativa è operante se al momento in cui si è verificato l'evento in questione sono stati superati i livelli massimi per i residui (LMR) e di conseguenza le merci non possono più essere messe in circolazione. I LMR sono elencati in modo esaustivo nell'OCont e nell'OAOVA.

Si considerano sostanze estranee e componenti i pesticidi, metalli, fitormoni nonché sostanze speciali come iodio, nitrati, ecc.

AXA riconosce la prova del superamento dei valori massimi prodotta dalle competenti autorità svizzere o del Liechtenstein o da un laboratorio indipendente ai sensi della disposizione B1.1.2.

**L'assicurazione non copre:**

#### B2.2 I danni causati da radionuclidi.

#### B2.3 Nel caso di latte e latticini, i danni causati da agenti farmacologici usati a scopo preventivo o terapeutico.

## Parte C

# Obblighi di diligenza e altri obblighi

### C1 Principio

---

**C1.1** Lo stipulante e gli aventi diritto hanno l'obbligo di usare la diligenza necessaria. In particolare devono prendere le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate contro i rischi coperti dall'assicurazione.

### C2 Violazione dell'obbligo di diligenza

---

**C2.1** In caso di violazione colposa degli obblighi di diligenza, delle prescrizioni di sicurezza o di altri obblighi, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'influenza avuta da tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno.

### C3 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro

---

**C3.1** Fa stato quanto indicato alla disposizione G1.

## Parte D

### Esclusioni generali

#### D1 **Danni non assicurati**

---

**L'assicurazione non copre:**

---

- D1.1** Danni causati da misure emanate in relazione a una situazione «particolare» o «straordinaria» ai sensi della Legge federale sulle epidemie.
- D1.2** Danni riconducibili a raccomandazioni di autorità o terzi.
- D1.3** Danni conseguenti a misure per la lotta contro le epidemie animali.
- D1.4** Danni che non sono riconducibili a uno dei rischi assicurati, come ad es.
- la responsabilità contrattuale nei confronti di terzi (è fatta salva la disposizione A2.1);
  - i provvedimenti ordinati dalle autorità il cui fine diretto non è quello di evitare il propagarsi di malattie contagiose, come ad es. quelli concernenti il risanamento dell'azienda o la disinfestazione di cimici, topi, ecc.
- D1.5** Danni a merci o i danni conseguenti a merci prodotte su impianti o parti di impianto prima che questi siano pronti per entrare in esercizio. Gli impianti o le parti di impianto sono considerati pronti per entrare in esercizio solo dopo che la fase di prova sia conclusa e il collaudo ufficiale sia avvenuto (con relativo verbale).
- D1.6** Danni a merci o i danni conseguenti a merci, su cui si riscontrano carenze igieniche dovute alla modifica intenzionale della consueta prassi di fabbricazione.
- D1.7** Danni conseguenti a metodi sperimentali di produzione.
- D1.8** Danni causati all'interno della produzione di formaggio dell'azienda.
- D1.9** Danni causati all'interno dell'allevamento di bestiame dell'azienda.
- D1.10** Danni causati da parassiti come topi, ratti, tignole, acari, ecc., quando è dimostrato che il danno non è causa di malattie contagiose, nonché danni causati da parassiti come pulci, pidocchi, cimici, vermi, ecc.
- D1.11** Danni conseguenti alla presa in consegna di merci della cui infezione o contaminazione o del relativo sospetto lo stipulante, o i suoi ausiliari, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza usando la dovuta diligenza.
- D1.12** Danni alla carne o causati dalla carne non ancora ammessa al consumo umano da parte degli organi ufficiali di controllo delle carni. Lo stesso vale per la carne importata soggetta a controllo da parte degli organi ufficiali svizzeri.

---

**D1.13** Danni causati dallo stipulante o dai suoi ausiliari contravenendo intenzionalmente a norme di legge o a disposizioni delle autorità.

---

**D1.14** Danni riconducibili a mancanza di capitale determinata da danni materiali o da chiusura d'esercizio.

---

**D1.15** Danni riconducibili a modifiche, ampliamenti o innovazioni effettuati successivamente alla data del sinistro ad attrezzature/arredamenti, impianti e fabbricati.

---

**D1.16** Danni verificatisi in occasione di atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e in conseguenza delle misure che ne derivano, come pure i danni determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche o dalle modifiche della struttura dell'atomo, nonché i danni dovuti a fuoriuscita di acqua da bacini e impianti idrici artificiali, salvo che lo stipulante provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi.

---

**D1.17** Danni di qualsiasi tipo, indipendentemente da eventuali cause concomitanti, dovuti direttamente o indirettamente a terrorismo. È considerato terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza destinati al conseguimento di scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto o la minaccia di violenza sono idonei a diffondere paura o spavento nella popolazione, o in parti di essa, o a influire su un governo o su istituzioni statali.

---

**D1.18** Aumenti dei premi a seguito di adeguamenti contrattuali.

---

**D1.19** Le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso.

---

**D1.20** Le spese per la dimostrazione del danno.

---

#### D2 **Cose e animali non assicurati**

---

**L'assicurazione non copre:**

---

**D2.1** Le merci che al momento della presa in consegna da parte dello stipulante o dei suoi ausiliari erano già contaminate da agenti patogeni o da sostanze estranee e componenti.

---

**D2.2** Prodotti ematici a uso medico.

---

**D2.3** Piante vive.

---

**D2.4** Animali vivi.

---

## Parte E

### Validità temporale e territoriale

#### E1 Validità territoriale

---

**E1.1** La copertura assicurativa si estende ai locali aziendali e ai magazzini, compresi i mezzi di trasporto dello stipulante in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

**E1.2** Le merci presso terzi sono assicurate nel mondo intero.

#### E2 Validità temporale

---

L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto. La durata del contratto è riportata nella polizza.

## Parte F

### Indennizzo

#### F1 In generale

**F1.1** L'indennizzo è limitato alla somma assicurata specificata nella polizza per ciascun modulo di copertura.

**F1.2** Se la polizza o le presenti CGA prevedono limitazioni di somma per determinate prestazioni, il diritto all'indennità esiste soltanto una volta per ogni evento, anche se la medesima copertura è garantita da diverse polizze.

#### F2 Interruzione d'esercizio

##### F2.1 Perdita di reddito

AXA risarcisce la differenza tra la cifra d'affari realizzata nel corso della durata della garanzia e quella prevista senza l'interruzione, al netto della differenza fra le spese presunte e quelle effettivamente sostenute.

##### F2.2 Spese supplementari e spese supplementari derivanti dall'interdizione dell'attività lavorativa

AXA risarcisce le spese supplementari ai sensi delle disposizioni A1.2 e A1.3. Le spese per la limitazione del danno che si protraggono oltre la durata dell'interruzione o della garanzia (qualora la copertura delle spese particolari sia esaurita) vengono ripartite fra l'avente diritto e AXA a seconda dell'utilità che ciascuno ne ricava.

##### F2.3 Circostanze particolari

Nel calcolo del danno è necessario tenere conto delle circostanze che avrebbero comunque inciso sulla cifra d'affari nel corso della durata della garanzia, anche senza l'interruzione d'esercizio.

#### F3 Merci

**F3.1** L'indennizzo per le merci assicurate viene calcolato in base al loro valore di risarcimento al momento in cui si verifica l'evento, fatta deduzione del valore dei residui.

**F3.2** Si considera valore di risarcimento il prezzo di mercato, ossia il prezzo valevole nel momento in cui si verifica l'evento per l'acquisto di una cosa equivalente, vale a dire:

- il prezzo d'acquisto per la merce comperata;
- il prezzo di vendita per le merci di fabbricazione propria.

**F3.3** Qualora delle merci possano venir rese di nuovo utilizzabili, AXA paga le spese per la trasformazione, il travaso e/o il reimpballaggio e risarcisce un eventuale minor valore residuo.

#### F4 Spese consequenziali

Le spese consequenziali assicurate vengono risarcite sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati.

#### F5 Sottoassicurazione

##### F5.1 Rinuncia alla riduzione in caso di sottoassicurazione

In caso di danni che ammontano a meno del 10% della somma assicurata convenuta non viene tenuto conto di una eventuale sottoassicurazione.

Se invece l'ammontare del danno ammonta a più del 10% della somma assicurata convenuta, per la parte eccedente trova applicazione la regola proporzionale in materia di sottoassicurazione ai sensi della disposizione F5.2.

##### F5.2 Regola proporzionale

Se la cifra d'affari dichiarata al momento della stipulazione del contratto è inferiore a quella effettiva, il danno dovuto all'interruzione d'esercizio viene risarcito unicamente nella proporzione esistente tra la somma dichiarata e quella accertata. A tale proposito è determinante l'esercizio riportato nella polizza.

Per i danni alle merci non viene tenuto conto di una eventuale sottoassicurazione.

#### F6 Franchigia

**F6.1** Lo stipulante sopporta per ogni evento le franchigie indicate nella polizza. Queste vengono detratte dall'ammontare del danno.

#### F7 Pagamento dell'indennizzo

**F7.1** L'indennizzo è esigibile dopo 4 settimane dal momento in cui AXA dispone di tutti i dati necessari per determinare la prestazione assicurativa. Dopo 4 settimane dalla data del sinistro si può chiedere, a titolo di acconto, un primo versamento pari all'importo stabilito in base alle risultanze della valutazione del danno in quel momento.

**F7.2** L'obbligo di pagamento di AXA, ossia la scadenza delle richieste di risarcimento, è differito per tutto il tempo in cui l'indennizzo non può essere fissato o erogato a causa di comportamento colposo dello stipulante o dell'avente diritto.

**F7.3** Inoltre l'indennizzo non è esigibile fintanto che

- non è chiaro chi è il legittimo beneficiario della prestazione assicurativa;
- la polizza o le autorità istruttorie svolgono delle indagini in relazione all'evento o non è ancora concluso il procedimento penale a carico dello stipulante o dell'avente diritto.

## **F8    Prescrizione e perenzione**

---

### **F8.1    Prescrizione**

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 5 anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.

---

### **F8.2    Perenzione**

Se AXA rifiuta la richiesta di indennizzo, l'avente diritto deve farla valere in via giudiziaria nei 5 anni susseguenti l'evento; in caso contrario, perde tutti i suoi diritti.

# Parte G

## Sinistro

### G1 Obblighi

- G1.1** Qualora si verifichi un evento assicurato, lo stipulante o l'aveute diritto deve
- avvisare immediatamente AXA;
  - fornire tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Salvo diversamente concordato, tale notifica deve essere effettuata per iscritto;
  - autorizzare AXA a effettuare accertamenti e sostenerla in questo intento, in particolare consentire ad essa e ai periti di svolgere qualsiasi inchiesta utile ad accertare le cause, l'entità e le circostanze del danno, oltre all'entità dell'obbligo di risarcimento. A tale scopo egli è tenuto, su richiesta di AXA, a presentare libri contabili, inventari, bilanci e conti economici, statistiche, pezze giustificative e altri dati relativi all'andamento degli affari nell'anno antecedente alla conclusione del contratto, a quello dell'esercizio in corso e ai 3 esercizi precedenti, nonché il conteggio dei risarcimenti effettuati da altri assicuratori;
  - trasmettere a proprie spese i dati necessari a giustificazione del suo diritto all'indennità e per la determinazione dell'entità delle prestazioni e inoltrare la relativa documentazione; inoltre, se richiesto, deve presentare una distinta firmata, contenente l'indicazione del valore, delle cose esistenti prima e dopo l'evento, nonché delle cose danneggiate. A tale proposito, AXA può fissare un periodo di tempo adeguato;
  - provvedere, durante e dopo l'evento, a conservare e salvare le cose assicurate e a limitare il danno, conformandosi alle istruzioni ricevute da AXA;
  - in previsione dell'accertamento della causa del sinistro e dell'entità del danno, astenersi dall'apportare modifiche o dall'eliminare le cose danneggiate, a meno che ciò non avvenga allo scopo di limitare il danno o nell'interesse pubblico.
- 
- G1.2** In caso di interruzione d'esercizio, lo stipulante o l'aveute diritto deve inoltre
- provvedere a limitare il danno nel corso della durata della garanzia. Durante tale periodo, AXA si riserva il diritto di esigere l'applicazione di tutte le disposizioni da essa ritenute necessarie e di esaminare le misure adottate;
  - avvisare AXA circa la ripresa della completa operatività dell'azienda, se ciò avviene nel corso della durata della garanzia;
  - su richiesta di AXA, stabilire all'inizio e alla fine dell'interruzione d'esercizio o della durata della garanzia un bilancio intermedio; resta convenuto che AXA o il suo perito si riservano il diritto di collaborare alla compilazione dell'inventario.

### G2 Valutazione del danno

- G2.1** Il danno alle merci viene valutato senza indugio. Il danno dovuto all'interruzione d'esercizio viene determinato al termine della durata della garanzia. Di comune accordo tra le parti, esso può essere comunque stabilito già prima.
- 
- G2.2** L'entità del danno può essere valutata dalle parti stesse, mediante un esperto designato di comune accordo oppure mediante procedura peritale. Ognuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale.
- 
- G2.3** L'aveute diritto deve provare a proprie spese sia il verificarsi dell'evento che l'entità del danno. La polizza e la somma assicurata non costituiscono una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al verificarsi dell'evento.
- 
- G2.4** In caso di assicurazione per conto di terzi, AXA si riserva il diritto di accertare il danno esclusivamente in collaborazione con lo stipulante.
- 
- G2.5** AXA non ha l'obbligo di riprendere cose salvate o danneggiate.
- 
- G2.6** AXA ha la facoltà di decidere a chi affidare i lavori di pulizia, disinfezione, smaltimento, riparazione, risanamento o trasporto. La prestazione assicurativa può essere corrisposta in contanti o in natura.

### G3 Procedura peritale

- G3.1 Per la procedura peritale valgono le seguenti norme:**
- G3.1.1** Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i periti designati ne nominano un terzo per iscritto in qualità di arbitro. Se una delle parti omette di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando è stata invitata per iscritto a farlo, tale perito sarà nominato, su richiesta della controparte, dal giudice competente. Lo stesso giudice nomina anche l'arbitro se i due periti non riescono ad accordarsi sulla designazione dello stesso.
- G3.1.2** Le persone prive della competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti possono essere ruscate quali periti. Se il motivo della ruscita è contestato, la decisione spetterà al giudice competente, il quale, se l'opposizione viene accolta, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.
- G3.1.3** I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Da determinare è il valore che le cose assicurate, salvate e danneggiate avevano immediatamente prima e dopo l'evento; nell'assicurazione al valore a nuovo i periti accertano pure la somma necessaria per l'acquisto delle cose nuove. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.
- G3.1.4** Gli accertamenti effettuati dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che una delle parti non provi che gli stessi si discostano in modo considerevole dalla reale situazione.
- G3.1.5** Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito. Ciascuna delle parti si assume inoltre la metà dei costi per l'arbitro.



## **Notificare un sinistro?**

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

**[www.axa.ch/dichiarazione-sinistro](http://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)**

AXA  
General-Guisan-Strasse 40  
Casella postale 357  
8401 Winterthur  
AXA Assicurazioni SA

[www.axa.ch](http://www.axa.ch)  
[www.myaxa.ch](http://www.myaxa.ch) (portale clienti)